

Edizione di venerdì 2 febbraio 2018

ADEMPIMENTI

Telefisco 2018: una sintesi dei chiarimenti

di **Lucia Recchioni**

ADEMPIMENTI

Saldo Iva 2017 al 20 agosto

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Rapporto tra regime del margine e reverse charge per i beni usati

di **Marco Peirolo**

CONTENZIOSO

Le notifiche degli atti impositivi al condominio

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

La registrazione incrociata delle note di credito Iva

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Telefisco 2018: una sintesi dei chiarimenti

di **Lucia Recchioni**

Anche quest'anno l'**Agenzia delle Entrate** è tornata a rispondere alle domande della stampa specializzata in occasione del consueto appuntamento con **Telefisco**.

In alcuni casi le risposte sono state di estremo **interesse**, mentre in altri l'Agenzia si è limitata a confermare i precedenti **orientamenti di prassi** o a richiamare le **disposizioni di legge**.

Volendo quindi soffermare l'attenzione esclusivamente sugli aspetti ritenuti più rilevanti, una delle domande poste dagli esperti riguarda i **contribuenti in contabilità semplificata** che hanno optato per la determinazione del reddito con il **metodo della registrazione Iva**.

Più precisamente, l'esempio posto all'attenzione dell'Agenzia concerne il caso di una **fattura di acquisto datata 2017, ricevuta nel 2017**, che, come noto, in forza dei chiarimenti forniti con la [circolare AdE 1/E/2018](#) può essere contabilizzata in un apposito sezionale entro il **30.04.2018** e portata in detrazione nella **dichiarazione annuale Iva** per l'anno **2017**: in questa ipotesi, il costo può ritenersi **deducibile nel 2018**, essendo stata la fattura contabilizzata nel 2018, oppure, tenendo conto che l'Iva confluirà nella dichiarazione 2017, anche il costo dovrà ritenersi **deducibile nel 2017**?

Sul punto l'**Agenzia delle Entrate** ha espressamente chiarito che il costo potrà essere **dedotto nel 2018**, in quanto si **presume** che il **pagamento** sia avvenuto lo stesso giorno della **data di registrazione**.

Sempre con riferimento al **regime di contabilità semplificata** è stato poi ulteriormente ricordato che le **operazioni fuori campo Iva** che comunque concorrono alla determinazione del reddito d'impresa devono essere **registrate entro 60 giorni** dalla data di avvenuto incasso/pagamento (e non entro 60 giorni dal ricevimento del documento).

Restando in ambito **Iva**, nella giornata di ieri è stato fornito un altro importante **chiarimento**: le nuove regole di **tenuta dei registri Iva**, secondo le quali la trascrizione sui **supporti cartacei** diventa obbligatoria solo se espressamente richiesta in **sede di controllo**, è da ritenersi **retroattiva**, in applicazione del principio del *favor rei*.

Pertanto, anche se i **registri Iva** degli anni passati non sono stati stampati, non sono applicabili sanzioni se la stampa comunque avviene in **sede di accesso, ispezione e verifica**.

Continuando a voler richiamare le novità di maggiore interesse dobbiamo poi segnalare la

preclusione alla possibilità di presentare la **dichiarazione integrativa a favore “a catena”**.

Come noto, infatti, a seguito delle novità introdotte con il **D.L. 193/2016** anche le dichiarazioni integrative a favore possono essere presentate entro i **termini per l'accertamento**; tuttavia, se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il o il maggior credito emergente può essere **utilizzato** soltanto per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Come potrebbe il contribuente **guadagnare tempo** e compensare prima dell'anno successivo? La risposta sembrerebbe semplice: presentando le **dichiarazioni integrative a favore** relative a **tutte le annualità**, da quella nella quale è stato commesso l'errore a quella relativa al periodo d'imposta precedente.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate ha **escluso** questa possibilità, ritenendo che il richiamato procedimento **non sia conforme alle nuove regole**.

Un intero blocco di risposte riguarda poi la c.d. **“rottamazione bis”** delle cartelle, con riferimento alla quale è stato precisato che:

1. in caso di **pignoramento presso terzi**, anche se la domanda di definizione agevolata non blocca la procedura consente comunque di ottenere uno **sconto** in termini di sanzioni ed interessi; infatti l'importo eventualmente pagato dal terzo sarà in primo luogo imputato a **quanto dovuto a titolo di definizione**, e, **se non sono presenti altri carichi**, il **residuo** sarà **rimborsato** al contribuente;
2. con il **pagamento della prima rata** della definizione agevolata gli eventuali **fermi amministrativi** già iscritti sui veicoli sono **sospesi**. La loro **cancellazione** sarà però subordinata all'**integrale pagamento** delle somme;
3. la **domanda di definizione agevolata** può essere **revocata** entro gli stessi termini previsti per la **presentazione** (e quindi entro il 15/05/2018).

Da ultimo, viene chiesto all'**Agenzia delle Entrate** di pronunciarsi sulla **retroattività** delle novità in materia di **imposta di registro**.

Come noto, infatti, la legge di Bilancio ha modificato l'**articolo 20 T.U.R.** prevedendo che, ai fini della suddetta imposta, l'attività interpretativa degli uffici deve essere circoscritta al **singolo atto portato alla registrazione**, prescindendo da **elementi interpretativi esterni** all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle **disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati”** con quello da registrare.

Tuttavia il legislatore non ha individuato la decorrenza della disposizione, sicché, se da un lato la **Suprema Corte** ha ritenuto la disposizione **non retroattiva** (**Corte di Cassazione, sentenza n.2007 del 26/01/2018**) non sono mancate **sentenze di merito** che hanno riconosciuto l'applicabilità delle suddette disposizioni anche agli **avvisi di accertamento emanati prima del**

01.01.2018 (CTP Reggio Emilia, sentenza n. 4/2/2018 del 31/01/2018).

L'Agenzia delle Entrate, **escludendo** la qualificazione della disposizione come **norma di interpretazione autentica**, ha ritenuto di dover limitare l'applicazione della nuova disposizione alle **attività di liquidazione** effettuate dagli uffici **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, escludendo quindi l'applicabilità delle disposizioni agli **avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data**.



ADEMPIMENTI

Saldo Iva 2017 al 20 agosto

di **Alessandro Bonuzzi**

Il versamento del **saldo Iva 2017** può essere differito fino al **20 agosto 2018** applicando sulla somma dovuta al 2 luglio 2018 – termine per il pagamento del saldo 2017 delle imposte dirette e Irap (il 30 giugno cade di sabato) – l'**ulteriore maggiorazione** dello 0,40%.

Lo ha chiarito ieri l'**Agenzia delle Entrate** con una **risposta** fornita nell'ambito dell'edizione di Telefisco 2018.

Va ricordato che in materia di **versamenti Iva** è intervenuta di recente la [risoluzione 73/E/2017](#) con cui l'Agenzia ha precisato che:

- il versamento del **saldo Iva** può essere **differito al 30 giugno**, termine per il pagamento delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- la specifica **maggiorazione dello 0,40%** del **saldo Iva**, prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica **solo sulla parte del debito non compensato** con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d'imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la **scelta** di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con tali crediti è **solo formale** e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi;
- chi si avvale dello **slittamento** dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno può comunque **rateizzare** il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
- la **rateizzazione** del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che **residua** dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte;
- il versamento del saldo Iva può essere altresì **differito al 30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno – al netto delle compensazioni – gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Ebbene preso atto delle regole in gioco e **considerato** che:

- quest'anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap scade il **2 luglio**;
- i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il **1° agosto**;
- i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati **entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione** ([articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006](#));

è stata chiesta conferma al Fisco che il **saldo Iva 2017** possa essere pagato entro il 20 agosto, beneficiando della **proroga di ferragosto**.

L'Agenzia si è espressa in **senso affermativo** precisando che il **saldo Iva 2017** può essere versato alternativamente:

- **entro il 16 marzo 2018**, senza alcuna maggiorazione;
- **entro il 2 luglio 2018**, maggiorando la somma da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- **entro il 20 agosto 2018**, applicando l'ulteriore maggiorazione dell'0,40% sulla somma dovuta al 2 luglio (al netto delle compensazioni).



IVA

Rapporto tra regime del margine e reverse charge per i beni usati

di **Marco Peirola**

Per i **beni d'occasione di provenienza intracomunitaria** occorre stabilire, in funzione del regime applicato all'acquisto, se la **rivendita** sia soggetta al **regime ordinario** o a quello del **margine**. Laddove, poi, si tratti di beni rientranti nel sistema di inversione contabile si pone l'ulteriore dubbio relativo alla disciplina prevalente, se sia cioè quella del **reverse charge** o quella del **margine**.

Dal punto di vista normativo, non solo comunitario ma anche nazionale, le disposizioni che disciplinano gli acquisti intracomunitari da parte degli operatori economici vanno **coordinate con quelle relative al regime del margine**, previsto per i rivenditori di beni usati.

Nella prospettiva interna, l'[articolo 37, comma 2, D.L. 41/1995](#), nel regolamentare i rapporti di scambio dei **beni d'occasione** con soggetti di altri Stati membri, stabilisce che le relative operazioni, effettuate con l'applicazione del regime speciale, **non hanno natura intracomunitaria**, sicché devono essere assoggettate ad imposta nello Stato del cedente, a prescindere peraltro dallo *status* del cessionario (soggetto IVA o privato consumatore). In modo esattamente speculare, gli acquisti di **beni usati** effettuati dai soggetti italiani, per i quali l'imposta è applicata nello Stato membro di provenienza in base al regime del margine, non rivestono carattere intracomunitario neppure nell'ipotesi in cui il cessionario nazionale operi nell'esercizio di un'attività economica e questo, come indicato dalla [circolare 40/E/2003](#), al fine specifico ***“di evitare una doppia imposizione su beni usati il cui acquisto da parte del rivenditore avviene sulla base di un prezzo già comprensivo di Iva, che non è possibile detrarre in quanto non autonomamente evidenziata”***.

A fronte, pertanto, di un'operazione che nello Stato di origine non dà comunque luogo all'esposizione dell'Iva in fattura, in sede di successiva **rivendita** dei **beni usati** l'operatore italiano può applicare il **regime speciale** nel solo caso in cui, a monte, il cedente non residente si sia avvalso del medesimo regime, che risulta però **meno conveniente dal punto di vista economico** per il rivenditore nazionale rispetto al regime proprio degli scambi intracomunitari di beni, basato sull'imposizione “a destino” con la procedura di inversione contabile.

Da ciò deriva, come sottolineato dall'Agenzia nel richiamato documento di prassi, *“che, in caso di acquisto di **autoveicoli usati** da parte di soggetto Iva nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario, che comunque emette fattura senza esposizione dell'imposta, abbia effettuato una **cessione con utilizzo del sistema del margine** o, piuttosto, abbia realizzato una vera e propria **cessione intracomunitaria**. Infatti, mentre nel primo caso il corrispettivo è già comprensivo di Iva, nell'ipotesi di cessione intracomunitaria*

l'imposta non risulta applicata in quanto il bene deve assolvere l'Iva nel Paese di destinazione, imponendo al cessionario italiano l'adempimento degli obblighi previsti dagli art. 46 e seguenti del D.L. 331 del 1993 (integrazione della fattura di acquisto, registrazione della stessa, ecc.)".

Fermo restando che lo stesso onere di diligenza deve essere osservato dal rivenditore italiano per qualunque tipologia di bene d'occasione, l'ulteriore aspetto da considerare è quello riguardante il **rapporto tra i regimi del margine e di reverse charge**, quest'ultimo previsto per i beni elencati negli [articoli 17](#) e [74 D.P.R. 633/1972](#).

In riferimento al sistema di inversione contabile applicabile ai rottami ferrosi e non ferrosi e agli altri materiali di recupero, ex [articoli 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972](#), la [circolare n. 28/E/2004](#) (§ 12.3.1) ha precisato che, alle cessioni dei beni in esame, *"si applica il meccanismo del reverse-charge **sempreché gli stessi beni necessitino di un'ulteriore fase di lavorazione e trasformazione e non siano utilizzabili di per sé secondo l'ordinaria destinazione**".*

A questa indicazione deve essere attribuita valenza generale, applicandosi a tutte le tipologie di beni soggette al meccanismo dell'**inversione contabile** (es. telefonini, console da gioco, tablet PC e laptop).

Viceversa, i beni usati suscettibili di **reimpiego nello stato originario o previa riparazione** vanno assoggettati al **regime del margine**, essendo a tal fine richiesto che i medesimi siano stati precedentemente acquistati presso privati, cioè soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione e che, pertanto, non rivestono la qualifica di soggetti Iva, ovvero presso operatori economici assimilati ai privati ai sensi dell'[articolo 36, comma 1, D.L. 41/1995](#), tra cui sono compresi i soggetti passivi, nazionali o comunitari, che hanno applicato, a loro volta, il regime del margine.

In definitiva, se il bene usato è stato precedentemente oggetto di **acquisto intracomunitario**, in fase di rivendita si applica il **regime ordinario** (addebito dell'Iva in fattura) o quello di inversione contabile, in quest'ultimo caso se il bene necessita di un'ulteriore fase di lavorazione e trasformazione e non sia utilizzabile di per sé secondo l'ordinaria destinazione. Nell'ipotesi, invece, in cui il bene usato sia stato **acquistato presso un operatore non residente che ha applicato il regime del margine**, la rivendita resta soggetta al medesimo regime speciale, salvo che – come detto – il bene richieda un'ulteriore fase di lavorazione e trasformazione e non sia utilizzabile secondo l'ordinaria destinazione, nel qual caso va assoggettato a **reverse charge**.

Naturalmente, se il cessionario finale non agisce in qualità di soggetto passivo d'imposta, la fattura dovrà essere emessa con addebito dell'Iva se non risulta applicabile il regime del margine.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Le notifiche degli atti impositivi al condominio

di **Luigi Ferrajoli**

La **notifica** degli atti giudiziari, per essere **valida**, deve essere eseguita da un **soggetto abilitato** (l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o anche lo stesso avvocato); conseguentemente, la **consegna** della copia al **legittimo destinatario** determina la perfetta conoscenza, da parte di quest'ultimo, **dell'esistenza e del contenuto dell'atto ricevuto**.

La **notifica** di un avviso di accertamento eseguita **direttamente a un condominio** e non alla persona fisica dell'amministratore comporta, dunque, la **nullità della stessa**; ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 25276](#) depositata in data 25 ottobre 2017 **dalla Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione**.

Nel caso di specie, il **condominio** aveva proposto ricorso avanti la CTP **eccependo l'omessa notificazione di un avviso di accertamento**, emesso dal Comune di Napoli in seguito al mancato pagamento dell'ICI relativa alle annualità 2002 e 2003, sulla cui base erano state successivamente emesse le relative cartelle di pagamento.

La **CTR**, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, aveva ritenuto valida detta notifica, **evidenziando come l'avviso di accertamento non fosse stato consegnato al destinatario**, in quanto momentaneamente assente, e pertanto si era proceduto ai seguenti passaggi: a) **immissione** di avviso nella **cassetta dello stabile**; b) **deposito** del plico presso l'ufficio postale; c) **spedizione** di una comunicazione di avvenuto deposito.

La CTR, inoltre, aveva considerato **legittima la notifica** in forza del fatto che, tra le **cassette postali** posizionate all'ingresso del condominio, necessariamente avrebbe **dovuto esserci anche quella intestata all'amministrazione**; in difetto, vi sarebbe stata **violazione dell'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#)**, che prevede espressamente che le parti debbano eleggere domicilio o indicare una residenza o una sede agli effetti delle comunicazioni o delle notificazioni. *"Si tratterebbe di un onere per le parti perché non può pensarsi che in mancanza di un portiere che possa indicare il nominativo dell'amministratore...la notifica debba comunque risultare irregolare"*.

Il **contribuente** decideva di procedere ulteriormente con **ricorso per Cassazione**, rilevando come unico motivo di impugnazione la violazione degli [articoli 139, 140 e 145 c.p.c.](#), sostenendo che il **condominio fosse un ente di gestione** e non una persona giuridica. Ne deriva che la **notificazione degli atti** deve avvenire con la **consegna nelle mani proprie dell'amministratore** e, in mancanza, presso il domicilio privato dello stesso. Nel **caso di irreperibilità** di tale soggetto, la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. dovrà necessariamente avvenire con **riferimento alla persona fisica dell'amministratore** e non in relazione al

condominio.

Il **Giudice di legittimità**, con la richiamata [ordinanza n. 25276/2017](#), **ha accolto il ricorso proposto dal contribuente** e ha riformato la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, richiamando propria precedente giurisprudenza, ha osservato che *“la **notifica al condominio** di edifici, in quanto semplice **“ente di gestione”** privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite **per le persone fisiche**, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari. Tale notifica va effettuata all'amministratore secondo **le regole stabilite per le persone fisiche**. Pertanto, oltre che ovunque **“in mani proprie”**, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 c.p.c e ss: luoghi tra i quali può bensì essere compreso, in **quanto “ufficio” dell'amministratore**, anche lo stabile condominiale, ma soltanto in cui esistano locali, come può essere la **portineria**, specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni ([Cass. Civ. n. 27352/2016](#))."*

Nel caso di specie, il Comune di Napoli aveva **notificato** gli avvisi di accertamento **presso il condominio** e, pertanto, la **procedura di irreperibilità** del destinatario per uno degli avvisi e quello per **compiuta giacenza** per l'altro era stata eseguita con riferimento **all'ente** e non alla persona fisica.

Tale procedura secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi **illegittima in** quanto si sarebbe dovuto notificare presso l'amministratore.

Infine, la Corte precisa che [l'articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#), richiamato dalla CTR a fondamento delle proprie decisioni nel caso di specie è **inconferente** *“trattandosi di una disciplina che riguarda la notificazione degli atti del **processo tributario**”*.

Per tali ragioni, la Corte **ha accolto il ricorso** proposto dal contribuente, **ha cassato la sentenza** impugnata e ha annullato le cartelle di pagamento.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La registrazione incrociata delle note di credito Iva

di **Dottryna**



In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura. A fianco a tale obbligo è prevista la rettifica, da parte del cedente/prestatore, delle operazioni una volta che la fattura sia stata annotata nel registro delle fatture emesse, distinguendo l'obbligo di emissione della fattura integrativa (nota di debito) dalla facoltà di emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta (nota di credito).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la procedura della registrazione incrociata delle note di credito anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

L'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) prevede un sistema di regolarizzazione consistente nell'**annotazione** della **variazione** – che deve risultare da apposita documentazione – da parte del **cedente/prestatore** nel **registro** degli **acquisti** (di cui all'[articolo 25, D.P.R. 633/1972](#)) e la conseguente necessaria annotazione della variazione medesima da parte del **cessionario** del bene o **committente** del servizio nel **registro** delle **fatture emesse** o in quello dei **corrispettivi** (di cui agli **articoli 23 o 24, D.P.R. 633/1972**).

In base all'[articolo 26, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), lo stesso procedimento di variazione può essere applicato, **prima** però che sia trascorso **un anno** dall'effettuazione dell'operazione, anche nei casi:

- di emissione della fattura per **operazioni inesistenti**, per i quali l'imposta addebitata in rivalsa al cessionario/committente resta comunque dovuta nei confronti dell'Erario ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), oppure
- di **indicazione** in fattura del corrispettivo o dell'imposta in **misura superiore** a quella reale.

Il citato **secondo comma dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972** consente al cedente/prestatore di portare in **detrazione**, ai sensi dell'**articolo 19 dello stesso decreto**, l'**imposta** corrispondente alla **variazione**, registrandola a norma dell'**articolo 25** così come modificato dall'**articolo 2, comma 2, della D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017**.

Nel caso in cui il cedente/prestatore effettui la variazione annotando la nota di credito nel **registro degli acquisti**, il **termine ultimo** entro il quale provvedere a tale adempimento è **quello di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento**.

La **soluzione** va però coordinata con quanto stabilito dall'innovato **articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972**, secondo cui, per i **documenti emessi dal 2017**, il **diritto alla detrazione** *“è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 1/E/2018** precisando che *“Per quanto riguarda la procedura di variazione da attivare ai sensi del **comma 2 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972**, per effetto del combinato disposto dell'articolo 26 e dell'articolo 19 del medesimo decreto, detta **procedura deve realizzarsi** (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) **entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19**”*.

*“In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell'articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, **entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione** (cfr., con riguardo all'individuazione dell'anno in parola, la **risoluzione n. 89/E del 18 marzo 2002**, confermata dalla successive **risoluzioni n. 307/E del 21 luglio 2008 e n. 42/E del 17 febbraio 2009**)”*.

In alternativa alla procedura di variazione, il cedente/prestatore può avvalersi, nel rapporto di natura tributaria con l'Amministrazione finanziaria, relativo al pagamento dell'imposta, del **rimborso** c.d. **“anomalo”**, soggetto al **termine** di decadenza **biennale** di cui all'**articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992** (**Cassazione, 10 giugno 1998, n. 5733; 13 marzo 2000, n. 2868; 28 aprile 2000, n. 5427; 27 giugno 2001, n. 8783; Cassazione SS.UU., 22 ottobre 2002, n. 6419**).

Peraltro, va evidenziato che l'**articolo 8, comma 1, della L. 167/2017** ha inserito del D.P.R. 633 l'**articolo 30-ter**, secondo cui la **domanda di restituzione dell'imposta non dovuta** deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro il termine di due anni dalla data del versamento** della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**. Quando, invece, l'imposta non dovuta sia **accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria**, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di **due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La spia delle spie – Wilhelm Canaris e il complotto per assassinare Hitler



Richard Bassett


Giunti Editore

Prezzo – 18,00

Pagine – 448

Una figura geniale che sfugge a ogni classificazione: la sua vicenda rappresenta un enigma dal fascino immortale. Wilhelm Canaris, responsabile del controspionaggio militare del Terzo Reich, maturò ben presto una profonda avversione al regime. Così, mentre Hitler trasformava la Germania in una delirante potenza del male, Canaris intraprendeva una pericolosissima campagna sotterranea per destabilizzarlo. Sospettato di reiterati tentativi di abboccamento con Churchill e di essere tra i registi dell'attentato dinamitando ai danni del Führer nel luglio 1944, Canaris venne arrestato dal regime, torturato e impiccato nudo come traditore. In una narrazione avvincente e accurata il ritratto dell'ammiraglio Canaris appare in tutta la sua eccezionalità.

Il genio dell'abbandono



Wanda Marasco

Beat Edizioni

Prezzo – 10,50

Pagine – 352

Il genio dell'abbandono racconta la vita di uno dei grandi scultori italiani fra Otto e Novecento: Vincenzo Gemito. E lo fa mantenendosi in prodigioso equilibrio tra fedeltà al dato storico e radicale reinvenzione dello stesso. Wanda Marasco prende le mosse dalla fuga dell'artista dalla clinica psichiatrica in cui è ricoverato, e da lì ricostruisce la storia agitata di un «enne-enne», un figlio di nessuno abbandonato sulla ruota dell'Annunziata, il grande brefotrofo del meridione. Il marchio del reietto – beffardamente impresso nel suo stesso nome che è il risultato di un errore di trascrizione – accompagnerà Vincenzo Gemito per sempre, quasi come un segno di divinazione: a Parigi, tra stenti da bohème e sogni di celebrità, e a Napoli, artista ambito da mercanti e da re. Scritto in una lingua vigorosa e raffinatissima che con movimento naturale vira verso il registro dialettale, Il genio dell'abbandono è sostenuto, come ha scritto Cesare Segre, da uno slancio drammatico che conferisce ai personaggi «uno stacco e un dinamismo straordinari».

Il segreto di Pietramala



Andrea Moro

La nave di Teseo

Prezzo – 18,00

Pagine – 380

Elia Rameau, un giovane linguista di Parigi che gira il mondo per catalogare lingue esotiche, viene inviato a compiere una delicata missione: deve studiare e descrivere la lingua di Pietramala, un borgo isolato sulle montagne della Corsica. Dopo un viaggio in cui sembra che tutto cospiri per impedire il suo arrivo a Pietramala, Elia scopre che il borgo nasconde tre misteri: è stato abbandonato all'improvviso secoli prima, ogni traccia di lingua scritta è stata cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini. Cosa tiene insieme queste assenze? Inizia così un viaggio avventuroso che porta Elia in un palazzo di Manhattan per scoprire il segreto della lingua di Pietramala, una lingua che minaccia di tornare a uccidere. Un viaggio che attraversa agguati, fughe, inganni, l'amore per una ragazza bellissima, l'amicizia con due attori di teatro, l'odio per chi violenta la natura umana, la crisi profonda di chi non riesce a risolvere un enigma e una visione del mondo piena di fantasia e di sapori. Un romanzo avvincente che cambia e commuove il lettore, portandolo a conoscere mondi nuovi, lingue dimenticate e amori indimenticabili. "Non potevo immaginare che da quella notte tutta la mia vita sarebbe cambiata, che quella che sembrava una trappola si sarebbe rivelata invece una catapulta per l'anima".

Faremo foresta



Ilaria Bernardini

Mondadori


Prezzo – 19,00

Pagine – 192

Tutto ha inizio nel giorno del disastro. Anna sta piangendo la fine del suo amore: lei e il papà di Nico, il loro bambino di quattro anni, hanno deciso di lasciarsi. Quel giorno Anna incontra per caso Maria, un'amica di sua sorella che non conosce bene. Mentre parlano, Maria comincia a stare molto male. Anna le tiene la mano, la guarda crollare, chiama i soccorsi. Solo dopo l'ambulanza, il ricovero, le telefonate, si scopre che Maria ha avuto un aneurisma cerebrale. Trascorre una lunga estate di convalescenza e dolore per entrambe. Come si fa a reimparare a uscire di casa e parlare con le persone dopo aver capito quanto vicina è la fine? Come si fa a

dire a un bambino che il papà e la mamma non si amano più? La crisi economica ha intanto reso tutti più poveri, le meduse invadono i mari, si annuncia la fine del mondo e pure le piante sul terrazzo della nuova casa di Anna e Nico sono mezze morte. Attorno alle due donne, solo siccità, incertezza e paura. Finché, insieme, cominciano a occuparsi del terrazzo disastroso e, mentre Maria toglie il secco e il morto, pianta nuovi semi e rinvasa, Anna le prepara da mangiare. Così, stagione dopo stagione, la menta diventa verdissima e forte, il limone e il fico danno i frutti e spuntano i girasole. L'oleandro e il glicine s'infittiscono, arrivano le lucertole, le farfalle, e ogni mattina un merlo comincia a visitare Anna e Nico. Le due donne imparano a prendersi cura delle piante e l'una dell'altra. E proprio come il terrazzo, anche questa storia si fa sempre più rigogliosa, fino a trasformarsi in una foresta, talmente selvaggia da contenere le vicende di tutta l'eccentrica famiglia di Anna e persino quelle della buffa cartomante a cui lei si rivolge in cerca di aiuto. A partire da un dolore comune a tanti – la malattia, la fine di un matrimonio, un bambino da proteggere – e armata di un talento luminoso e di una grazia unica, Ilaria Bernardini inventa un alfabeto botanico-sentimentale con cui compone una formula magica dal potere universale. Con Faremo Foresta inauguriamo un movimento gentile, fatto di cura e mani nella terra, di attenzione e di presenza. Questo libro è molto più di una storia, è un inno alla vita, una dolce rivoluzione del pensiero, un mantra per sopravvivere alla siccità e fiorire nel deserto. Per, poi, fare foresta.

Trans Europa Express



Paolo Rumiz

Feltrinelli

Prezzo – 9,00

Pagine – 240

Seimila chilometri a zigzag da Rovaniemi (Finlandia) a Odessa (Ucraina). Un percorso che sembra tagliare, strappare l'Europa occidentale da quella orientale. È una strada, quella di Rumiz, che tra acque e foreste, e sentori di abbandono, si snoda tra gloriosi fantasmi industriali, villaggi vivi e villaggi morti. Rumiz accompagna il lettore, con una voce profonda, ricca di intonazioni, per paesaggi inediti, segreti, struggenti di bellezza. E più avanza, più ha la sensazione di non trovarsi su qualche sperduto confine ma precisamente al centro, nel cuore

stesso dell'Europa. Attraversa dogane, recinzioni metalliche, barriere con tanto di torrette di guardia, vive attese interminabili e affronta severissimi controlli, ma come sempre – nel frattempo – conosce anche la generosità degli uomini e delle donne che incontra sul suo cammino: un pescatore di granchi giganti, prosperose venditrici di mirtilli, un prete che ha combattuto nelle forze speciali in Cecenia. Siamo di fronte a un libro raro, dettato da una scrittura che magnifica il viaggiare e la conoscenza del mondo – di quel mondo – attraverso il viaggiare.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >